



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) LIACE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PORZIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Il ricorrente afferma in ricorso che è titolare dei seguenti buoni fruttiferi:

1. Serie Q/P n. XXX di Lire 2.000.000 emesso in data 29.09.1986;
2. Serie Q/P n. XXX di Lire 1.000.000 emesso in data 29.09.1986;
3. Serie Q/P n. XXX di Lire 2.000.000 emesso in data 29.09.1986;
4. Serie P/Q n. XXX di Lire 5.000.000 emesso il 04.03.1987.

I primi 3 buoni, emessi il 29.09.1986, presentavano a tergo una timbratura sovrapposta alla stampigliatura originaria, che ne modificava il tasso d'interesse solo fino al 20° anno, mentre per il periodo successivo al 20° anno prevedeva interessi, rispettivamente, di lire 516.300, lire 258.150 e lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Il buono emesso il 04.03.1987 (serie P/Q), invece, presentava a tergo la stampigliatura riportante i tassi di interesse applicati, senza timbratura modificativa (9% fino al 3° anno, l'11% dal 4° all'8° anno; il 13% dall'9° al 15° anno; il 15% dal 16° al 20° anno, più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione).

Alla scadenza sono state rimborsate somme inferiori a quelle che sarebbero state corrisposte applicando i tassi di interesse indicati sui titoli; in particolare:

- per i primi tre buoni, sui quali era stata apposta la timbratura modificativa dei tassi di interessi fino al 20° anno, l'intermediario ha erroneamente calcolato, dal 21° anno al 30° anno, gli interessi al 12% anziché quelli indicati dalla originaria stampigliatura;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- sul buono serie P/Q sottoscritto il 4.03.1987, l'intermediario ha calcolato gli interessi maturati sulla base dei saggi di interesse di cui al D.M. 13.6.1986 anziché su quelli indicati dalla stampigliatura a tergo.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, afferma che:

- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il D. M. del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U.. Al momento del rilascio sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;

- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);

- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (artt. 4 e 5 del decreto);

- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche delle "somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione, né dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);

- l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie sui quali sono stati apposti i due timbri prescritti;

- nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro dei buoni sono sostituite dal timbro che si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva - e non ha - motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del buono;

- alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M.;

- "la assoluta correttezza" di tale comportamento è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.

DIRITTO

Parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo dei buoni, riferite all'ultimo decennio di vita degli stessi, hanno generato il legittimo affidamento circa la validità dell'importo dovuto a titolo di interessi. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno. Questo per i buoni: 1) Serie Q/P n. XXX di Lire 2.000.000 emesso in data 29.09.1986; 2) Serie Q/P n. XXX di Lire 1.000.000 emesso in data 29.09.1986; 3) Serie Q/P n. XXX di Lire 2.000.000 emesso in data 29.09.1986.



I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005), di talché "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro, "in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione" (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi "la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo".

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che: "...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". Alla luce di quanto testé affermato, il sopra richiamato Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo”. La domanda di parte ricorrente appare dunque, fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998). Per quanto concerne il BFP Serie P/Q n. XXX di Lire 5.000.000 emesso il 04.03.1987, non solo si applicano i principi sopra illustrati sul legittimo affidamento, ma va specificato che non essendo stato apposto nessun timbro sul titolo, allo stesso devono essere applicati i rendimenti ivi indicati.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO